APPROFONDIMENTO CIVILE

Spese legali: per la Cassazione il compenso minimo per due domande cumulative in un contenzioso INPS ammonta a euro 1.528

Data pubblicazione: 20/01/2026

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Compensi professionali nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c.: limiti minimi e cumulo di domande

La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza n. 969 del 2026, ha chiarito un principio di particolare rilievo in materia di **liquidazione dei compensi professionali** nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., quando il giudizio abbia ad oggetto **domande cumulative** di invalidità civile e di riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992. La pronuncia ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei **parametri minimi forensi**, individuando lo scaglione di valore corretto e fissando una soglia minima inderogabile del compenso pari a **1.528 euro**.

1. Il caso: liquidazione delle spese e ricorso per cassazione

La vicenda trae origine da un **procedimento di accertamento tecnico preventivo** promosso nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., avente ad oggetto due domande cumulative:

- l'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'**indennità di accompagnamento** (invalidità civile);
- il riconoscimento dello **status di handicap grave** ex art. 3, commi 1 e 3, della legge n. 104/1992.

Il Tribunale di Napoli, in sede di decreto di omologa, aveva liquidato in favore del difensore la somma di **1.170 euro**, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. L'avvocato proponeva ricorso per cassazione, censurando la liquidazione per **violazione dei parametri minimi** stabiliti dal **d.m. n.**

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

55/2014, come modificato dal **d.m. n. 147/2022**.

2. Il valore della controversia nel cumulo di domande previdenziali

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all'erronea individuazione del **valore della controversia**. Secondo la Suprema Corte, quando il giudizio ha ad oggetto:

- una domanda avente contenuto economico (accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento);
- e una domanda di **valore indeterminabile**, quale quella volta al riconoscimento dello status di handicap grave,

il **cumulo oggettivo delle domande** impone di collocare la causa nello **scaglione compreso tra 26.001 e 52.000 euro**, corrispondente al **quarto scaglione dei parametri forensi**. Tale soluzione si pone in linea con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, già affermato, tra le altre, da:

- **Cass. 9 dicembre 2024, n. 3157**;
- **Cass. n. 6769/2023**.

3. L'applicazione dei parametri forensi aggiornati

Un ulteriore profilo affrontato dall'ordinanza n. 969/2026 concerne l'individuazione del **regime tariffario applicabile**. La Corte ribadisce che:

- i parametri del **d.m. n. 55/2014**, come modificati dal **d.m. n. 147/2022**,
- si applicano a tutte le **prestazioni professionali esaurite successivamente alla loro entrata in vigore**,

indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento. Ne consegue che la liquidazione operata dal giudice di merito deve conformarsi ai **valori medi aggiornati**, potendo eventualmente applicare le riduzioni consentite dalla normativa, ma **senza mai scendere al di sotto dei minimi consentiti**.

4. Il limite minimo inderogabile: la soglia dei 1.528 euro

La Cassazione giunge così alla conclusione centrale della pronuncia: anche applicando la **riduzione del 50% dei valori medi** prevista per le fasi di:

- studio della controversia;
- fase introduttiva;
- fase istruttoria,

il compenso spettante al difensore nel procedimento di accertamento tecnico preventivo **non può essere inferiore a 1.528 euro**. Qualsiasi liquidazione al di sotto di tale soglia si pone in **contrasto diretto con i parametri forensi** e risulta, pertanto, censurabile in sede di legittimità.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

5. Ricadute pratiche e rilievo sistematico della decisione

L’ordinanza n. 969/2026 riveste particolare importanza sotto un duplice profilo:

- **tutela del decoro e della proporzionalità del compenso professionale**, specie in procedimenti seriali e ad alta frequenza come quelli previdenziali;
- **uniformità applicativa** nella liquidazione delle spese di lite nei giudizi ex art. 445-bis c.p.c., spesso caratterizzati da prassi difformi nei tribunali di merito.

La decisione rafforza il principio secondo cui la discrezionalità giudiziale nella liquidazione delle spese **non può tradursi in una compressione indebita dei compensi**, soprattutto in presenza di domande cumulative e di parametri normativamente predeterminati.

6. Conclusioni

Con l’ordinanza n. 969/2026, la Corte di cassazione riafferma un orientamento rigoroso in tema di **compensi professionali minimi**, chiarendo che nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., aventi ad oggetto **invalidità civile e handicap grave**, il valore della causa va collocato nello scaglione 26.001-52.000 euro e il compenso non può mai scendere sotto i **1.528 euro**. La pronuncia costituisce un importante punto di riferimento per avvocati, giudici e operatori del diritto previdenziale, contribuendo a una maggiore certezza applicativa e alla valorizzazione della funzione difensiva.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati